



DECRETO N. 1092 DEL 28/12/2020

OGGETTO: Ditta GEA srl, (CF 00394760284) con sede legale in via Brusà, 6 – 35040 – S. Urbano (PD).
Progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica “tattica regionale” ubicata presso il comune di Sant’Urbano (PD).
Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per l’attività individuata al punto 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione della discarica “tattica regionale”, ubicata presso il Comune di Sant’Urbano (PD) e gestita da GEA srl, da ricomprendere nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Con il rilascio del presente provvedimento vi è la contestuale revoca dei decreti del Segretario regionale per l’Ambiente n. 5/2013 e n. 70/2013, del Direttore della Direzione Ambiente n. 61/2015, n. 166/2016 e n. 52/2017 e del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n 75 del 09.11.2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Provvedimenti amministrativi di riferimento

- RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 14/02/2003 con cui, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), punto 2 bis della L. R. 21/01/2000, n. 3, come modificato dall’art. 8 della L. R. 16/08/2002, n. 27, è stata individuata la discarica in argomento quale “*Impianto tattico regionale*”.
- PREMESSO** che con il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 5 del 30.01.2013 è stata rilasciata alla Ditta GEA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per la discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusà, 6 – 35040 - S. Urbano (PD);
- RICHIAMATO** il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1 dicembre 2016, con cui si prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 22 del 06 ottobre 2016 e si approva il progetto, rilasciando un’autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGR n 2542/2004 della discarica di S. Urbano (PD);

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

- VISTA** l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 461927 del 13.11.2018 - n. 462896, 462895, 462891, 462885, 462882, 462875, 462872, 462867, 462864, 462930, 463565, 463561, 463544, 463542 e 463534 del 14.11.2018 - n. 464319, 464331, 464350, 464362 e 464412 del 15.11.2018 e n. 467969 del 16.11.2018 e successivamente perfezionata con note prot. n. 52352 e n. 523505 del 24.12.2018 e n. 19658 del 17.01.2019;
- PRESO ATTO** che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquisita agli atti con prot. n. 37790 del 29.01.2019, ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al

Mod. B – copia



pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A. presso la sala civica di Carmignano sita in Comune di Sant'Urbano in data 07.02.2019;

- VISTA** la nota prot. n. 105277 del 14.03.2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nell'ambito del quale sono compresi il provvedimento di VIA, di AIA ed i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento richiesti dal proponente;
- DATO ATTO** che a seguito di una prolungata e corposa attività istruttoria, volta anche a individuare i corretti comuni interessati ad effetti diretti sui rispettivi territori dall'intervento in esame, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 25.03.2020 ha espresso il parere n.108 favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di valorizzazione con aumento di volume della discarica "tattica regionale" ubicata presso il comune di Sant'Urbano (PD), nel rispetto di 5 condizioni ambientali;
- CONSIDERATO** che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale sopracitato, si è tenuta nella medesima seduta del 25.03.2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto;
- DATO ATTO** che il Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, sentite le argomentazioni dei Sindaci di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este espresse nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui al paragrafo precedente, ha proposto che sia tenuta in debito conto la raccomandazione secondo la quale venga svolto un approfondimento sui rischi igienico sanitari connessi alla salute pubblica (legati ad esempio alla carica microbiologica e al tema degli uccelli che si alimentano in discarica), nell'ambito dei lavori della successiva conferenza di servizi decisoria volta al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge n. 241/1990 convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate nel Parere n. 108/2020 e fatta salva la raccomandazione espressa dal Presidente di cui al punto precedente;
- PRESO ATTO** del Decreto del Direttore Ambiente n. 378 del 10.04.2020 di adozione del provvedimento favorevole di VIA del progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica "tattica regionale" ubicata presso il Comune di Sant'Urbano (PD) della ditta GEA S.r.l.;
- VISTA** la nota prot. n. 213705 del 29.05.2020 con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto a convocare in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 30.06.2020 al fine di acquisire i titoli autorizzativi richiesti dal proponente;
- VISTO** che con la medesima nota, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha delegato il Direttore della Direzione Ambiente a presiedere la conferenza di servizi per l'approvazione e autorizzazione del progetto di cui trattasi, nonché a convocare e presiedere le eventuali successive sedute che dovessero rendersi necessarie;
- RILEVATO** che con nota prot. n. 251258 del 25.06.2020, è stata rinviata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 30.07.2020, considerato che il Comune di S. Urbano, sentito per le vie brevi, ha manifestato la necessità di sottoporre il progetto, per gli aspetti di competenza, alla valutazione del Consiglio Comunale;

Disposizioni incluse ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- RITENUTO** di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- o autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;



- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- VISTA la nota del Comune di Sant'Urbano, prot. n. 1954 del 21.03.2020, acquisita al prot. regionale n. 130766 del 24.03.2020, con cui è stata trasmessa una disamina elaborata dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri dei documenti "Valutazione di Impatto sulla Salute" e dell' "Integrazione – Analisi caso reale" predisposti dal gestore della discarica, relativamente sia a uno scenario "conservativo", sia a uno "realistico";
- RILEVATO che l'Istituto sopracitato evidenzia che non viene realizzato un monitoraggio del biossido di zolfo (SO₂) prodotto dall'impianto di recupero del biogas di discarica e un monitoraggio delle emissioni delle sorgenti emissive con funzionamento incostante (torce) e che tali dati e informazioni sono utili ai fini di determinare scenari realistici rappresentativi del reale impatto sanitario prodotto dall'impianto sul territorio circostante;
- RITENUTO pertanto opportuno introdurre un limite emissivo per il biossido di zolfo (SO₂) prodotto dall'impianto di recupero del biogas di discarica e prevedere uno studio specifico delle emissioni derivanti dalla combustione del biogas nelle torce ad alta temperatura, nonché la necessità di uno studio specifico volto a valutare i rischi igienico sanitari connessi alla presenza di volatili presso il fronte di coltivazione della discarica;
- PRESO ATTO dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo inviato dalla ditta Gea Srl ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con nota prot. n. 354/2020, acquisito al prot. reg. n. 451258 del 23.10.2020, nonché del relativo parere favorevole di ARPAV con prescrizioni, acquisito al prot. reg. n. 497204 del 23.11.2020;
- PRESO ATTO altresì del documento integrativo al PMC relativo alle attività di controllo e monitoraggio da svolgersi sull'impianto di trattamento del percolato nel primo anno di avvio dell'impianto, inviato dalla ditta Gea Srl con nota prot. n. 332 del 25.09.2020, acquisito al prot. reg. n. 409784 del 25.09.2020, e successive integrazioni con prot. n. 346 del 05.10.2020, acquisite al prot. reg. n. 422643 del 05.10.2020;
- RILEVATO che le condizioni ambientali n. 1 e 2 del parere n. 108 del 25.03.2020 sono state recepite nel presente provvedimento e si sono previste specifiche prescrizioni al suo interno;
- RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria del 30.07.2020, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 340484 del 31.08.2020;
 - di rilasciare alla Ditta Gea Srl, con sede legale in via Brusà, 6 – 35040 – S. Urbano (PD), C.F. 00394760284, l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "valorizzazione con aumento di volume della discarica "tattica regionale" ubicata presso il comune di Sant'Urbano (PD)", subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- CONSIDERATO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente GEA S.r.l.;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
- RITENUTO necessario uniformare all'interno di un unico provvedimento l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DSRA n. 5 del 30.01.2013 così come successivamente integrato dai



decreti del Segretario regionale per l'Ambiente n. 70/2013, del Direttore della Direzione Ambiente n. 61/2015, n. 166/2016 e n. 52/2017 e del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n 75 del 09.11.2018;

- CONSIDERATO che la ditta risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2015;
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo n. 36/2003 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 4/2016 e la DGR n. 568/2018;
- VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e s.m.i.;
- VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;
- RITENUTO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società Gea S.r.l.;

DECRETA

1. Di rilasciare alla ditta Gea S.r.l. (CF 00394760284) con sede legale in Comune di Sant'Urbano, via Brusà, 6, PD, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) relativamente all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, con priorità di smaltimento per i rifiuti urbani, ubicato in Comune di Sant'Urbano, via Brusà, 6, e censito al catasto terreni al foglio 17 mappali n°: 2-3-7-19-20-21-28-33-49-55-58-59-62-63-64-65-66-67-68-69-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-137-146-147-154-158-173-175, al catasto urbano foglio n. 17 mappali n°157-159-155-161-177-15-83, al foglio n.18 catasto terreni i mappali n°160-275-309-310-311-312-313-314 -317-318-320-321-322 e foglio n.18 catasto urbano mappale n°315 per l'attività individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s. m. i..
2. Di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
3. **L'avvio dei conferimenti nei nuovi volumi** di ampliamento della discarica è subordinato alla presentazione a Regione del Veneto e Provincia di Padova di:
 - a. dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, nonché relazione di regolare esecuzione dei lavori;
 - b. il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.
4. Di prevedere il successivo riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità al comma 3 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA **entro 12 (dodici) anni** dalla data di efficacia del presente provvedimento, in considerazione che la Ditta risulta regolarmente certificata UNI EN ISO 14001; in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, la validità del presente provvedimento deve intendersi di **dieci (10) anni** a partire dalla data di rilascio.
5. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto e alla Provincia di Padova l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto e alla Provincia di Padova di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
6. Di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli



allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nell'area della discarica e nei box per l'esecuzione delle verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto come individuate nella planimetria di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

a. *Operazioni di smaltimento* individuate come:

- [D 1] - Deposito sul o nel suolo
- [D15] - Deposito preliminare finalizzato ad effettuare le verifiche di conformità prima dell'operazione di smaltimento in discarica D1;

b. *Operazioni di recupero* individuate come:

- [R13] - Messa in riserva di rifiuti per espletare la verifica di conformità dei rifiuti utilizzati in sostituzione di materiali tecnici destinati all'attività R5;
- [R5] - Utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas, della copertura giornaliera e dello strato di regolarizzazione dei rifiuti;
- [R1] - Recupero energetico del biogas mediante impianto di produzione di energia elettrica.

7. Di autorizzare la Ditta Gea srl a gestire presso la propria discarica ubicata in Comune di Sant'Urbano, via Brusà, 6 i rifiuti riportati nell'**Allegato B** al presente provvedimento, con le relative operazioni ammesse.
8. Il presente provvedimento legittima alla realizzazione dell'intervento consistente nell'ampliamento dei volumi di discarica per 995.000 m³, pari a circa 950.000 t, utilizzabili per il conferimento in discarica di rifiuti urbani, di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonché di rifiuti prodotti dai servizi pubblici della regione.
9. Il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili in discarica è pari a 156.000 t/anno, fatta salva la necessità di garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani in caso di emergenze gestionali sorte sul territorio regionale. Tale quantitativo potrà essere aumentato, a causa di particolari situazioni di emergenza, sulla base di uno specifico decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i.
10. Per una corretta pianificazione regionale, con appositi accordi tra la Regione del Veneto e i Consigli di Bacino non autosufficienti allo smaltimento dei propri rifiuti urbani, verranno definiti i quantitativi annuali di rifiuto urbano conferibili alla discarica di Sant'Urbano.
11. Sulla base della ricognizione avviata dalla Direzione Ambiente, con nota prot. n. 79742 del 19.02.2020, nella quale è stato richiesto a tutti i Consigli di Bacino del Veneto un resoconto dettagliato relativo all'operatività e alla programmazione di ciascun Ente volta a definire i fabbisogni territoriali di recupero e smaltimento, si individua preliminarmente un quantitativo annuo di rifiuti urbani, di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonché di rifiuti prodotti dai servizi pubblici della regione conferibili in discarica pari a 120.000 tonnellate.
12. Il proponente dovrà realizzare il pacchetto sommitale prevedendo uno strato drenante soprastante al livello argilloso con materiali naturali, avente spessore non inferiore a 0,50 m.
13. La ditta Gea srl è autorizzata ad effettuare, nelle aree di stoccaggio indicate nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**, box identificati dalle lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I"), le operazioni di deposito preliminare [D15], ovvero messa in riserva [R13], nel limite della capacità massima di 220 tonnellate.

Specifiche prescrizioni per la gestione dell'attività di discarica

14. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 27 settembre 2010 con DGR n. 2407 del 04/08/2009 la Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione VIA n. 243 del 30/06/2009, ha riclassificato l'impianto in "Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas" che comporta la contestuale deroga del parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 (come sostituita dalla tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.).
15. Relativamente al parametro DOC, il valore limite concesso in deroga rispetto al limite di tabella 5



- dell'Allegato 4 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i. è pari a 2500 mg/l per il conferimento dei rifiuti riportati in **Allegato B** al presente provvedimento.
16. Nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., è consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti senza preventivo trattamento alle condizioni indicate all'Allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
 17. I rifiuti avviati a smaltimento in discarica (D1) o utilizzati nel corpo della discarica per operazioni di recupero come materiali ingegneristici (R5) devono rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti dall'art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i..
 18. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., la Ditta è tenuta ad effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità; per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le caratteristiche riscontrate nelle precedenti indagini analitiche, le verifiche dei criteri di ammissibilità stabiliti dall'art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. devono essere effettuate con frequenza non superiore ad 1 anno e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento senza caratterizzazione analitica.
 19. Per il sistema di drenaggio del biogas e di rottura capillare, la Ditta è autorizzata ad utilizzare rifiuti in sostituzione parziale e/o totale del materiale drenante, che garantiscano comunque un grado di permeabilità pari a quello della sabbia pulita ($K > 1 \times 10^{-2}$ cm/s). I rifiuti utilizzati dovranno avere caratteristiche tali da garantire – nelle condizioni di esercizio previste – l'equivalenza di funzionalità, anche nel tempo, alle sabbie previste dal progetto di adeguamento approvato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003. Potranno quindi essere utilizzati esclusivamente i codici CER riportati in **Colonna C dell'Allegato B**.
 20. La realizzazione della copertura giornaliera dei rifiuti e lo strato di regolarizzazione potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei codici CER riportati in **Colonna D dell'Allegato B**. E' ammesso l'utilizzo di tali rifiuti per la copertura giornaliera e lo strato di regolarizzazione purché non pulverulenti e, nel caso di fanghi, purché abbiano uno stato fisico palabile e idonee caratteristiche meccaniche. I medesimi apprestamenti potranno altresì essere effettuati mediante l'utilizzo codici CER specificati in **Colonna C dell'Allegato B**, nei limiti dei quantitativi autorizzati e a condizione che gli stessi non abbiano caratteristiche di conformità tecnica adeguata per il sistema di drenaggio del biogas e di rottura capillare.
 21. La ditta è autorizzata all'utilizzo di materiali-rifiuti (operazioni di recupero – [R5]) per la formazione dello strato di drenaggio del biogas (punto 19), nella copertura giornaliera e nello strato di regolarizzazione dei rifiuti (punto 20) pari fino a:
 - 80 mc/giorno, pari a circa 160 t/giorno, per la copertura giornaliera dei rifiuti e strato di regolarizzazione;
 - 400 mc/giorno, pari a circa 800 t/giorno, per la realizzazione dello strato drenante del biogas nella copertura finale.In ogni caso la capacità massima stoccabile (operazione di messa in riserva – [R13]) non dovrà superare i 2000 mc e dovrà avvenire comunque nell'aerea di coltivazione.
 22. Di stabilire che la Ditta è tenuta a comunicare annualmente il quantitativo di rifiuti utilizzati in operazioni di recupero R5 per la realizzazione dei diversi strati di copertura e dimostrare la coerenza con i volumi del progetto approvato.
 23. Di consentire l'utilizzo del rifiuto costituito da scorie di acciaieria non trattate (CER 10 02 02) come operazione di recupero R5 per la realizzazione del sistema di rottura capillare e di drenaggio del biogas prevedendo il controllo della granulometria con un limite percentuale del passante al setaccio n. 200, ovvero $\varnothing 0,075$, inferiore al 20%.
 24. Di stabilire che nel caso di utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017 dovrà essere individuata una specifica area di stoccaggio, differente da quella dedicata ai rifiuti.
 25. Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 2098 del 29.07.2008, i minori costi conseguenti all'utilizzo dei materiali-rifiuti nel capping (punto 19), dovranno essere considerati ed inseriti nelle future revisioni tariffarie di cui all'art. 36 della L. R. 21/01/2000, n. 3 e s. m. i.
 26. Al termine dei conferimenti dei rifiuti nel volume oggetto di ampliamento in sopraccategoria, è consentita la realizzazione e gestione di una copertura superficiale provvisoria con geomembrana in LDPE fino



- all'esaurimento dei cedimenti primari e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.
27. Al raggiungimento della massima quota di baulatura dei rifiuti prevista dal progetto, si dovrà procedere alla realizzazione della copertura superficiale provvisoria con geomembrana in LDPE impermeabile in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzata con una armatura interna in polietilene ad alta densità (HDPE), del peso maggiore di 200 gr/mq, eventualmente articolato per fasi di realizzazione. La Ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, Comune di S.Urbano, **entro 60 giorni** dall'ultimazione dei lavori di realizzazione della copertura superficiale provvisoria:
- un rilievo topografico, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto con le quote di progetto approvate;
 - una monografia dei capisaldi topografici di riferimento;
 - un programma di monitoraggio degli assestamenti non inferiore a 12 mesi, con frequenza di misura degli abbassamenti almeno semestrale.
28. La Ditta è tenuta a comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, Comune di S.Urbano l'inizio dei lavori di realizzazione della copertura superficiale finale allegando:
- a. una dichiarazione del Direttore Lavori attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo delle misure effettuate;
 - b. una relazione degli eventuali interventi effettuati per colmare i locali avvallamenti, individuando i volumi e le caratteristiche geotecniche dei materiali/rifiuti eventualmente utilizzati;
 - c. un cronoprogramma relativo alle tempistiche per la realizzazione della copertura definitiva, comprensivo delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo.
29. La Ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata:
- a. ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 36/2003 e s.m.i., la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, come previsto dal progetto approvato;
 - b. ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
 - c. alla Provincia di Padova è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria;
 - d. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.
30. Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
31. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e del D. Lgs. n. 36/2003 s.m.i. nonché di quanto contenuto nei piani di gestione operativa e post operativa approvati con DGR n. 2542 del 06/08/2004 di approvazione del piano di adeguamento ex art. 17 del D. Lgs n. 36/2003 s.m.i.. La gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni in conformità al piano di gestione post operativa approvato, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.

Gestione delle acque e dell'impianto di trattamento del percolato

32. E' autorizzato, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale denominato Scolo Consorziale Frattesina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali" dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. come specificati nel documento integrativo al PMC relativo alle attività di controllo e monitoraggio da svolgersi sull'impianto di trattamento del percolato (1^a edizione Rev.01 del 01.09.2020) e dei limiti di cui al



parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro	U.M.	Valori limite
PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Altri PFAS*	ng/l	500

*Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDaA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

33. Di stabilire che i valori limite di cui al punto precedente potranno essere rivisti alla luce dei risultati dei controlli effettuati nei 12 mesi successivi all'inizio dell'esercizio dell'impianto.
34. Di consentire l'utilizzo delle acque trattate e non scaricate esclusivamente all'interno dell'installazione, nel rispetto dei medesimi limiti di cui sopra.
35. Di vietare il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
36. Di stabilire che lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte del punto di immissione del corpo idrico recettore.
37. Di prevedere un apposito registro in cui si annotino le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto di trattamento del percolato, nonché i suoi eventuali funzionamenti anomali.
38. Di dare atto che il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento in idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di tutti i contaminanti in esso contenuti, ivi compresi i composti PFAS.
39. Di stabilire che, ultimato l'intervento, la Ditta è tenuta a presentare una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i..
40. **Entro 60 giorni** dall'avvio dell'impianto, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i..
41. Di stabilire che i valori limite allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale indicati al punto 32, sono applicati in condizioni di esercizio ordinario e pertanto prima del collaudo funzionale dell'impianto, in fase di esercizio provvisorio, sono da considerarsi valori obiettivo.
42. Di stabilire che il programma di monitoraggio dell'impianto di trattamento del percolato dovrà comprendere anche le attività di controllo nei primi 12 mesi di esercizio, prescritte al precedente punto 33, prevedendo campionamenti dello scarico, nonché del corpo idrico recettore, Scolo Consorziale Frattesina, sia a monte che a valle, finalizzati a verificare lo stato qualitativo dello stesso con riferimento ai composti perfluoroalchilici come concordato nell'incontro tecnico del 20.02.2020.
43. Di stabilire che la Ditta è tenuta a presentare una relazione contenente i risultati dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico inerente i primi 12 mesi di esercizio dell'impianto, **entro 60 giorni** dalla scadenza del medesimo periodo.

Rumore

44. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del territorio adottato dal Comune di S. Urbano ai sensi del DPCM 14 novembre 1997.
45. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo



produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.

Emissioni in atmosfera

46. La Ditta è autorizzata ad emettere in atmosfera, in tutte le condizioni di esercizio, con esclusione dei periodi di arresto e guasti, quanto proveniente dall'impianto di recupero del biogas da discarica nel rispetto dei valori limite (riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume) indicati nella DGR n. 2400 del 27 novembre 2012, che riporta i seguenti limiti:

INQUINANTE	u.m. (mg/Nm ³)	Flussi di massa (Kg/h)
Polveri (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)	10	0,0315
HCl (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)	10	0,0315
Acido Fluoridrico (HF) (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)	2	0,0063
Carbonio Organico Totale (COT) (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)	150	0,4731
Ossidi di Azoto NO _x	450	1,4193
Ossido di carbonio CO	500	1,5770

47. Per l'impianto di recupero del biogas da discarica, la Ditta deve altresì rispettare, in tutte le condizioni di esercizio, con esclusione dei periodi di arresto e guasti, il valore limite (riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume) di 160 mg/Nm³ per il biossido di zolfo (SO₂).
48. La Ditta è tenuta a presentare **entro 120 giorni** dalla efficacia del presente provvedimento uno studio che dia evidenza delle caratteristiche delle emissioni derivanti dalla combustione del biogas nelle torce ad alta temperatura, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi.
49. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, sia accertata la presenza di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, Province, ARPAV e Comune di S. Urbano. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.

Piano di Monitoraggio e Controllo e obbligo di comunicazione

50. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PSC-PMC) presentato nell'istanza del progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica "tattica regionale" (1^a Edizione del 30.09.2014, Rev. 05 del 19.10.2020) nel rispetto delle modalità e tempistiche contenute nello stesso e al documento integrativo al PMC relativo alle attività di controllo e monitoraggio da svolgersi sull'impianto di trattamento del percolato (1^a edizione Rev.01 del 01.09.2020).
51. Il gestore dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di Padova ogni eventuale variazione non sostanziale del PSC-PMC; ogni modifica di tipo sostanziale è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia e di ARPAV Dipartimento di Padova.
52. Gli esiti delle analisi previste nel PSC-PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo ed eventualmente trasmessi con le modalità previste dal PSC-PMC a Regione del Veneto, Provincia di Padova, al Comune di S. Urbano e ad ARPAV.
53. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, lett. l) dell'art. 10 del D. Lgs. n. 36/2003 s.m.i., durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore con periodicità almeno annuale ed entro il 28



febbraio, dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia, al Dipartimento ARPAV di Padova e al Comune di S. Urbano, una relazione in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del Piano di Sorveglianza e ai controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003 s.m.i.. Tale relazione dovrà contenere, inoltre, la quantità di percolato prodotto da ogni vasca/lotto e smaltito, da correlare ai parametri meteo climatici per eseguire un bilancio idrico complessivo del percolato. Il soggetto incaricato dei controlli, dovrà riportare con un giudizio sintetico e in maniera esplicita, il rispetto della normativa, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità, sulla gestione della discarica e sulle matrici ambientali interessate.

54. Allo scopo di razionalizzare le modalità per la trasmissione delle informazioni richieste nella relazione annuale di cui al punto precedente ed al fine di condividere tra gli Enti (dipartimento ARPAV di Padova, Provincia di Padova e Comune di S. Urbano) su supporto informatico tali dati, la Ditta dovrà avvalersi dell'applicativo web fornito dall'Osservatorio Regionale Rifiuti per trasmettere le seguenti informazioni:
1. i quantitativi dei rifiuti smaltiti suddivisi per tipologia e codice CER, ed il loro andamento mensile;
 2. il riepilogo dei rifiuti, utilizzati per la gestione della discarica, suddivisi per codice CER, con indicati quantitativi e provenienza;
 3. i quantitativi di biogas prodotto ed estratto (Nm³/anno) e recupero energetico (kWh);
 4. i quantitativi di percolato prodotto (m³/anno) con evidenziate le modalità di smaltimento ed il relativo andamento mensile;
 5. il volume occupato e la capacità residua della discarica al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
55. Nella relazione annuale di cui al punto 53 devono essere indicati e comunicati gli episodi di funzionamento della torcia del biogas, l'andamento mensile del biogas estratto e combusto, deve essere inoltre indicata la quantità di energia prodotta nell'impianto di recupero energetico in termini di quantitativo prodotto totale, di quantitativo destinato all'autoconsumo e di quantitativo destinato alla vendita;
56. Il gestore è tenuto all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- le relazioni tecniche periodiche dovranno essere consegnate agli Enti entro i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo, così come previsto dal PSC-PMC; limitatamente alle relazioni semestrali la presentazione deve essere fatta entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo;
 - la relazione non tecnica annuale dovrà essere trasmessa in formato PDF entro i 2 mesi successivi alla scadenza di riferimento alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, all'ARPAV e al Comune di S. Urbano.
- Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo le procedure stabilite nel PSC-PMC.
57. Come disciplinato dalla Circolare prot. n. 477961 del 15.11.2017, la Ditta in gestione operativa deve effettuare sui piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e sui pozzi di raccolta del percolato un monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), così come individuate nella succitata circolare e con la frequenza minima stabilita nel PMC.
58. Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, con particolare riferimento alle seguenti componenti:
- concentrazione del DOC nel percolato: in tal caso dovrà essere verificato che le medie annuali delle concentrazioni di DOC siano in linea con il valore assunto per l'elaborazione dell'analisi del rischio (1.103 mg/L) o, comunque, garantiscano - a parità delle altre condizioni - un rischio accettabile per la matrice acque sotterranee (<1), calcolato secondo i criteri individuati nella valutazione del rischio presentata;
 - concentrazione dei contaminanti nelle acque sotterranee: dovranno essere attentamente evidenziate anomalie nelle misure dei contaminanti tipici del percolato prodotto dalla discarica, con particolare riferimento ai valori misurati di DOC e COD, anche al fine di monitorare nel tempo la tenuta del sistema di confinamento laterale della discarica costituito dal diaframma bentonitico posto in opera.
59. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 s.m. e i., art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.



60. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi art. 29-*decies*, comma 11 bis del medesimo decreto.
61. Il gestore, in accordo con Regione del Veneto, ARPAV – Dipartimento di Padova e ULSS 6 Euganea – Dipartimento della prevenzione, dovrà presentare **entro 180 giorni** dalla data di efficacia del presente provvedimento un approfondimento sui rischi igienico sanitari connessi alla presenza di volatili presso il fronte di coltivazione della discarica.

Ulteriori prescrizioni

62. Nella "Struttura di stoccaggio - deposito preliminare/messa in riserva" la Ditta è tenuta altresì ad osservare le seguenti prescrizioni di carattere generale, che riguardano le aree di stoccaggio:
- deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio;
 - la Ditta è tenuta a mettere in atto sistemi e procedure tali da assicurare che i rifiuti siano movimentati in modo sicuro e va mantenuto attivo il sistema di rintracciabilità dei rifiuti, che ha avuto inizio nella fase di preaccettazione - con riferimento alla fase di accettazione -, per tutto il tempo nel quale i rifiuti sono detenuti nel sito.
63. I rifiuti speciali non pericolosi, per cui è consentito lo smaltimento nella presente discarica e codificati con CER ... 99, dovranno essere riportati nel registro di carico e scarico previsto dalla legge, con la descrizione dettagliata del rifiuto smaltito.
64. I conferimenti in discarica devono avvenire negli orari prestabiliti e alla presenza del tecnico responsabile o di persona da questi incaricata ed appositamente istruita.
65. La Ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
 - deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica. Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza.
 - dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
 - la ditta dovrà tenere un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;
 - è fatto obbligo alla ditta di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax ed e-mail), **entro le 24 ore successive**, ogni inconveniente o incidente potenzialmente in grado di influire in modo significativo sull'ambiente nonché ogni superamento dei limiti delle emissioni del proprio impianto che potranno emergere dalle attività di sorveglianza.
 - le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute pulite anche al fine di prevenire imbrattamenti della pubblica viabilità. Le aree verdi dovranno essere sfalciate regolarmente e le piante ad alto fusto dovranno essere adeguatamente mantenute e curate secondo le buone norme agronomiche;
 - la ditta dovrà mantenere al minimo la produzione del percolato di esercizio e post esercizio ai sensi della vigente normativa.
66. La gestione della discarica dev'essere affidata a personale tecnicamente competente e comunque in ogni fase di accumulo e trattamento dei rifiuti dovrà essere garantita la massima sicurezza per la salute degli addetti ai lavori e dei cittadini, nonché per la salvaguardia dell'ambiente.
67. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ad ARPAV e al Comune di S. Urbano, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.



68. La Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dalla DGR n. 2400 del 27 novembre 2012 che autorizza la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas con potenza elettrica pari a 834 kWe.
69. L'attivazione dei singoli settori di discarica è subordinata alla preventiva presentazione a Provincia di Padova ed ARPAV - Dipartimento di Padova di una relazione a firma del Direttore dei Lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori approvati in sede di progetto.
70. Per quanto riguarda la sicurezza, la Ditta è tenuta ad attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
71. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
72. Ai sensi di quanto stabilito da DM n. 95 del 15 aprile 2019, la Ditta è tenuta a verificare **entro 90 giorni** dalla efficacia della presente A.I.A. la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, se necessario, a provvedere **entro un anno** dalla data di efficacia del presente atto alla trasmissione della medesima relazione di riferimento alla Regione del Veneto.
73. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Padova – **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di efficacia del presente provvedimento – le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti della presente Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della DGR n. 2721 del 29.12.2014.
74. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Padova entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
75. Il presente provvedimento revoca e sostituisce i seguenti decreti rilasciati alla Società Gea S.r.l.:
- Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 5 del 30.01.2013;
 - Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 70 del 07.10.2013;
 - Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 61 del 27 agosto 2015;
 - Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1 dicembre 2016;
 - Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 52 del 19 giugno 2017;
 - Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n 75 del 09.11.2018.
76. Ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs 152/06 s.m.i., la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all'ARPAV Dipartimento di Padova variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso.
77. Il presente provvedimento di A.I.A. è subordinato al rispetto delle modalità realizzative, gestionali ed operative contenute nel parere della Commissione Tecnica Regionale – Sez. Ambiente n. 3248 in data 15/07/2004 allegato alla DGR n. 2542 del 06/08/2004 (approvazione piano di adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. 36/2003) per gli aspetti non espressamente modificati dal presente provvedimento.
78. Di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).
79. Di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale del quale il presente atto è parte integrante.
80. Di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
81. Di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso.



82. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
83. Di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.


Ing. Loris Tomiato
FIRMATO



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ATTIVITA' OPERAZIONI AUTORIZZATE


R1: RECIPIERO ENERGETICO DEL BIOGAS MEDIANTE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
 R2: UTILIZZO DI RIFIUTI PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI PRENAGGIO DEL BIOGAS DELLA COPERTURA GIORNALIERA E DELLO STRATO DI REGOLARIZZAZIONE DEL RIFIUTO DESTINATI ALL'AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE DI MATERIALI TECNICI
 R3: MISERA IN RISERVA DI RIFIUTI PER ESPLEARE LA VERIFICA DI CONFORMITA' DI DEPOSITO RIFIUTI SUL O NEL SUOLO
 D1: DEPOSITO RIFIUTI SUL O NEL SUOLO
 D1E: DEPOSITO PRELIMINARE FINALIZZATO AD EFFETTUARE LE VERIFICHE DI CONFORMITA' PREVISTE DAL D.M. 27/06/2010 PRIMA DELL'OPERAZIONE DI SIMULTANEO IN DISCARICA DI



DISCARICA DI SANT'URBANO

PLANIMETRI AREA SERVIZI PER TIPOLOGIA ATTIVITA' AUTORIZZATE

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | UFFICI | 13 | SOFFIANTI ASPIRAZIONE BIOGAS |
| 2 | SERVIZI | 14 | TORCIE |
| 3 | MAGAZZINO | 15 | CABINA COMANDI (TORCIA - SOFFIANTI) |
| 4 | TETTOIA | 16 | LOCALE GELIUM ELETTOGENO DI EMERGENZA |
| 5 | ABITAZIONE CUSTODE | 17 | IMPIANTO DI PRODUZIONE ELETTRICA E CABINE ELETTRICHE ESISTENTE |
| 6 | SERBATOIO INTERRATO G.P.L. | 18 | BOX DI PRE-STOCCAGGIO |
| 7 | PESA | 19 | DISCARICA |
| 8 | LAVAGGIO AUTOMEZZI | 20 | VIABILITA' INTERNA |
| 9 | DISTRIBUTORE - CONTENITORE CARBURANTE CAT. C | 21 | IMPIANTO TRATTAMENTO DEL PERCOLATO |
| 10 | PARCHIEGGI | 22 | IMPIANTO DI RECUPERO TERMICO DA MOTORE A BIOGAS ESISTENTE |
| 11 | VASCA DI PRIMA PIOGGIA | 23 | NUOVA CALDAIA A BIOGAS AD EVAPORATORE |
| 12 | PAZZALE DI MANOVRA | | AREA VERDE |
| | | | ALBERI D'ALTO FUSTO |





C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.	
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05			x			
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				x		x
01 04 09	scarti di sabbia e argilla						
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci			x	x		x
02 01 02	scarti di tessuti animali			x			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			x			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			x			
02 01 07	rifiuti della silvicoltura			x			
02 02 02	scarti di tessuti animali			x			
02 02 03	scart inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			x			
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti			x			
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente			x			
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			x			
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			
02 04 01	terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbietole			x			
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			x			
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			x			
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti			x			
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima			x			
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche			x			
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici			x			
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			x			
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			
03 01 01	scarti di corteccia e sughero			x			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			x			
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			x		x	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica			x			
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10			x			
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo			x			
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			x			
04 02 09	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			x			
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19			x			



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze			x			
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate			x			
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02			x			
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11			x			
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11			x			
07 02 13	Rifiuti plastici			x			
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11			x			
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11			x			
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11			x			
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11			x			
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13			x			
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti			x			
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11			x			
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione purché non polverulenti		x		x	
10 01 02	Ceneri leggere di carbone			x			
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi			x			
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi			x			



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.	
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coibentamento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione purché non polverulenti		x			x
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18			x			
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20			x			
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento			x			
10 02 02	rifiuti costituiti da scorie di acciaierie non trattate				x		x
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13			x			x
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11				x		x
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoporti a trattamento termico)					x	x
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			x			x
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce			x			
15 01 02	Imballaggi in plastica			x			
15 01 03	imballaggi in legno			x			
15 01 05	imballaggi in materiali compositi			x			
15 01 06	imballaggi in materiali misti			x			
15 01 07	imballaggi in vetro			x			
15 01 09	imballaggi in materia tessile			x			
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Esclusi i materiali filtranti provenienti da trattamenti chimico-fisici di reflui da abbattimento fumi industriali		x			
16 01 19	Plastica			x			



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)		
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.		
16 01 20	Vetro			x			x	
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03			x			x	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05			x			x	
17 01 01	cemento					x	x	
17 01 02	mattoni					x	x	
17 01 03	mattonelle e ceramiche					x	x	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			x		x	x	
17 02 02	Vetro			x		x	x	
17 02 03	plastica			x				
17 03 02	miscela bituminosa, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			x				
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			x				
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			x		x	x	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione purché di stato fisico palabile con idonee caratteristiche meccaniche.		x			x	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07					x	x	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			x				
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			x				



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			x	x		x
19 01 12	cenere pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione perché non polverulenti		x			x
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	solo miscugli di rifiuti singolarmente già idonei allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi con CER compreso tra quelli autorizzati		x			
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05			x			
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04			x			
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	solo se derivanti dal trattamento di rifiuti con CER compreso tra quelli autorizzati		x			
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata			x			
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata			x			
19 05 03	compost fuori specifica			x			x
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			x			
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			x			
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			x			
19 08 01	vaglio			x			
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia			x			
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			x		x	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali , diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11			x			



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)		Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			x		
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti			x		
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari			x		
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			x		
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			x		
19 09 04	carbone attivo esaurito			x		
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	solo da trattamenti di potabilizzazione delle acque o dalla sua preparazione per uso industriale con esclusione di resine da trattamento reflui industriali o rifiuti		x		
19 12 04	plastica e gomma			x		
19 12 05	vetro			x		x
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			x		x
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			x		
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione purché non polverulenti e solo rifiuti solidi analoghi per natura e per processi di origine a quelli dei rifiuti autorizzati		x		x
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione solo fanghi analoghi per natura e per processi di origine a quelli dei fanghi autorizzati e che dovranno comunque rispettare i limiti di cui all'allegato %, tabella 1, Colonna B del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.		x		x



C.E.R.	TIPOLOGIA	Note	Deposito in discarica (Operazione D1)			Recupero inerti (Operazione R5)	
			A Rifiuti Urbani	B Rifiuti non pericolosi	C Sistema di drenaggio del biogas.	D Copertura giornaliera e regolarizzazione.	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione solo fanghi analoghi per natura e per processi di origine a quelli dei fanghi autorizzati		x			x
20 01 01	carta e cartone		x				
20 01 02	vetro	solo copertura giornaliera e strato di regolarizzazione		x			x
20 01 08	rifiuti biodegradabili		x				
20 01 10	abbigliamento		x				
20 01 11	prodotti tessili		x				
20 01 38	legno		x				
20 01 39	plastica		x				
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti		x				
20 02 01	rifiuti biodegradabili		x				
20 02 02	terra e roccia		x		x		x
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili		x				
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati		x				
20 03 02	rifiuti dei mercati		x				
20 03 03	residui della pulizia stradale	per copertura giornaliera e strato di regolarizzazione purché non polverulenti	x				x
20 03 04	fanghi delle fosse settiche		x				
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature		x				
20 03 07	rifiuti ingombranti		x				
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti		x				